Ente Parco dell'Antola

VERBALE N. 06 /2022

Oggi, 13 dicembre 2022, il Revisore Unico degli Enti Parco della Regione Liguria, Claudio Magro, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Liguria n.7403 del 27 novembre 2020, presso il proprio Studio, in Via Vittorio Emanuele 17, Moneglia (Ge), procede all'esame della proposta di PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2023-2025 dell'Ente Parco dell'Antola redatto ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021.

DATO ATTO che la documentazione inerente la proposta di PIAO è stata trasmessa a tramite e-mail dall'Ente Parco dell'Antola in data 11.12.2022;

PRESO ATTO CHE in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 9 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

RILEVATO CHE il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione prevede modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti;

DATO ATTO che l'Ente Parco dell'Antola conta un numero di dipendenti inferiore a 50;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n.925 del 30.09.2022, ad oggetto "Indirizzi in materia di predisposizione del piano integrato di attività e organizzazione (art. 6 del d.l.9 giugno 2021, n. 80, convertito con la legge 6 agosto 2021, n. 113) per gli enti strumentali, le agenzie regionali e gli enti di gestione delle aree protette regionali, emanati ai sensi dell'art. 5, c. 3 della l.r. 6 aprile 2022, n.4".

DATO ATTO CHE:

- nel PIAO viene integrato anche il piano triennale del fabbisogno del personale;
- l'art. 2 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 prevede che le Amministrazioni Pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

1

Ente Parco dell'Antola

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 prevede che, in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...), garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- con Decreto 8/5/2018 il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta ufficiale del 27/07/2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima", affermano: "per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente;
- l'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 prevede che "le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro";
- con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, emanato in data 22/7/2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14/9/2022, sono state approvate le linee di indirizzo per l'individuazione di nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione di nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva con particolare riguardo all'insieme delle conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione al digitale ed ecologica della Pubblica Amministrazione;

Ente Parco dell'Antola

- le linee di indirizzo emanate in data 22/7/2022, rispetto ai contenuti del sopra richiamato D.M. 8 maggio 2018, aggiornano e integrano la componente connessa alla programmazione qualitativa e all'individuazione delle competenze che investono i profili (paragrafi 5 e 6), nulla innovando – invece - con riguardo agli aspetti finanziari e di gestione degli organici (paragrafi 2, 3 e 4);

RICHIAMATE:

- la L.R. 6 aprile 2022, n. 4 recante "Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria" che, all'art. 5, stabilisce che "la Giunta regionale impartisca indirizzi per la redazione del PIAO agli enti strumentali ed agenzie regionali ed Enti di gestione aree protette e che il PIAO venga approvato, con esclusione in materia di trasparenza e anticorruzione, con Deliberazione di Giunta, per cui detto piano acquisisce efficacia solamente dopo l'approvazione del provvedimento regionale";
- la D.G.R. della Regione Liguria n. 874 del 5/10/2021 ad oggetto "Misure di riorganizzazione delle politiche di programmazione e di reclutamento del personale di ogni categoria e qualifica del personale del sistema regionale" nella quale viene stabilito che l'organo di revisione economico finanziaria rilasci il parere obbligatorio sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) relativamente al Piano Triennale dei fabbisogni di personale;

EVIDENZIATO CHE:

- le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per conferire maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato all'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte:
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli Enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile; dunque, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per il comparto di riferimento;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale devono essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali;



Ente Parco dell'Antola

- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 1314 del 2013, con la quale è stata definita la dotazione organica dell'Ente Parco dell'Antola nella misura che viene rappresentata nella tabella che segue:

	categorie	Dotazione organica vigente al 1/1/2013 *	modifiche	Nuova dotazione organica *	Dipendenti effettivi 2013
Ente Parco Antola	dirigente	1	0	1	1
(Deliberazione di Consiglio dell'Ente Parco n. 23 del 26/9/2013)	D	4 (2D3+2D1)	0	4 (2D3+2D1)	2
	C	4,5 (4 fulltime+1 part time50%)	-0,5	4 (3 full time+2 part time 50%	2
	В	3,4 (2 B3+0,40 B3+1 B1)	-2,4	1 (B1)	0
	Totale	12,9	-2,9	10	5

DATO ATTO che, alla luce di quanto disposto dalle linee guida ministeriali, la spesa massima potenziale dell'Ente Parco, calcolata sulla dotazione organica, è pari ad Euro 424.007,08;

RILEVATO come tale spesa sia solo potenziale, in quanto non compatibile con le attuali regole di finanza pubblica e, in ogni caso, non sostenibile dal punto di vista finanziario, alla luce del trasferimento ordinario annuo assegnato dalla Regione Liguria, pur tuttavia non può non evidenziarsi come, nel corso degli anni, la spesa per personale dell'Ente Parco tenda sostanzialmente allo zero, stante la riforma e la riorganizzazione ancora in atto, in virtù della quale l'Ente assolve alle sue funzioni istituzionali attraverso l'utilizzo di personale regionale assegnato in regime di distacco funzionale e il riparto del costo della posizione dirigenziale tra più Enti Parco, attraverso l'istituto della convenzione;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 29-bis, comma 5 della L.R. n. 12/95, che prevede l'applicazione agli Enti Parco e agli enti gestori delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
- l'art. 49 della L.R. n. 12/1995 che prevede: "Eventuali modifiche alla pianta organica sono approvate dal Consiglio dell'Ente previa intesa con la Regione nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in conformità ai principi di cui all'articolo 2 della legge n. 421/1992, come attuati dall'articolo 6 comma 3 del Decreto Legislativo n. 29/1993";

Ente Parco dell'Antola

- l'art. 7 (Assunzioni di personale da parte degli Enti del settore regionale allargato) della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011)" che testualmente recita: "1. Fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è fatto divieto agli enti del settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2006) e successive modifiche e integrazioni, di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato se non previa autorizzazione regionale, 2. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del presente articolo. 3. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e integrazioni, le assunzioni autorizzate ai sensi del presente articolo possono aver luogo solo a seguito dell'esperimento di procedure di mobilità effettuate in riferimento al personale del settore regionale allargato e delle Comunità Montane. 4. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono fonte di responsabilità amministrativa per i Direttori e i Dirigenti che le hanno disposte."
- le conseguenti linee guida adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2011 in materia di assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato da parte degli enti del settore regionale allargato che prevedono: "Tutti gli Enti del Settore regionale allargato, saranno tenuti a predisporre il proprio Piano assunzione annuale, trasmetterlo al Dipartimento competente per materia, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Regionale, anche a titolo di autorizzazione preventiva alle assunzioni, a valere esclusivamente per l'annualità di riferimento. .. omissis ...L'efficacia autorizzatoria del provvedimento della Giunta che approva il Piano cessa allo spirare dell'anno di riferimento";

DATO ATTO che la Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 874 del 5/10/2021 recante "Misure di riorganizzazione delle politiche di programmazione e di reclutamento del personale di ogni categoria e qualifica del personale del sistema regionale" dispone quanto segue:

- tutte le assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale dirigente e delle categorie previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti destinatari delle presenti direttive, anche integralmente finanziate da fondi comunitari, ivi incluse quelle derivanti da processi di mobilità o da mobilità volontaria, devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione Liguria a seguito di istruttoria congiunta effettuata dal Dipartimento competente e dalla Direzione Centrale Organizzazione, e devono essere previste nel Piano Triennale dei fabbisogni di personale ovvero nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), adottato in attuazione della normativa statale vigente e con il parere obbligatorio dell'organo di revisione economico – finanziaria;

gli enti destinatari delle presenti direttive, nella predisposizione e nell'approvazione dei propri strumenti programmatori, devono:

Ente Parco dell'Antola

- a. indicare la struttura di assegnazione del personale di qualifica dirigenziale di cui prevedono l'assunzione, evitando di ricorrere ad assunzioni di personale dirigente da collocare in posizione di professionale o, ove il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato non consenta l'immediata attribuzione di una struttura, i tempi di assegnazione ad una struttura già esistente nell'organigramma;
- b. privilegiare le sostituzioni del personale dirigente cessato e motivare l'eventuale destinazione ad altre funzioni di personale dirigente già in servizio;
- c. individuare la destinazione del personale del comparto di cui si prevede l'assunzione, privilegiando le sostituzioni del personale cessato e motivando la destinazione ad altre funzioni di personale già in servizio;
- d. indicare i dati esposti nell'ultimo Conto annuale del personale presentato;
- e. indicare l'andamento dei costi di personale sostenuti nell'ultimo triennio e l'andamento delle cessazioni e delle assunzioni, anche a tempo determinato, avvenute nello stesso periodo in relazione al valore complessivo delle spese correnti e dei trasferimenti regionali;
- f. riportare le risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio approvato;

DATO ATTO che il potere di coordinamento ed indirizzo in materia di vincoli assunzionali della Regione Liguria nei confronti dei propri enti strumentali viene esercitato in forza di legge con le D.G.R. sopra richiamate;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.21 del 07/12/2022 di approvazione della proposta di Bilancio economico di previsione 2023-2025;

CONSIDERATO che:

- le politiche di riordino del personale degli Enti Parco hanno comportato il passaggio diretto verso la Regione Liguria di n. 3 unità di personale di categoria D e di n. 2 unità di personale di categoria C;
- attualmente sono finanziate con i contributi ordinari previsti dalla L.R. 12/1995: quota parte del costo relativo a n. 1 unità dirigenziale, con funzioni di Direttore in regime di convenzione fra Enti Parco; quota parte del costo di n. 1 unità di personale di categoria C (il cui costo è in parte etero finanziato); n. 2 unità di personale, una di categoria C e una di categoria D, in regime di completamento orario ex art. 29-bis, comma 5, L.R. 12/95, che prevede l'applicazione agli Enti Parco e agli enti gestori delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- il Parco Naturale regionale dell'Antola è impegnato nell'attuazione e di progetti europei ammessi a finanziamento che prevedono attività sia specialistiche anche a carattere temporaneo:



Ente Parco dell'Antola

DATO ATTO che la Regione Liguria, nell'ambito del proprio potere di indirizzo e controllo nei confronti dei propri enti strumentali, ha adottato la già citata deliberazione n. 874/2021 con la quale è stata espressa esplicita direttiva volta alla verifica e al controllo della spesa di personale degli enti appartenenti al settore regionale allargato stabilendo in particolare che "tutte le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, di personale dirigente e delle categorie previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti destinatari delle presenti direttive, anche integralmente finanziate da fondi comunitari, ivi incluse quelle derivanti da processi di mobilità o da mobilità volontaria, devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione Liguria a seguito di istruttoria congiunta effettuata dal Dipartimento competente e dalla Direzione Centrale Organizzazione, e devono essere previste nel Piano Triennale dei fabbisogni di personale ovvero nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), adottato in attuazione della normativa statale vigente e con il parere obbligatorio dell'organo di revisione economico - finanziaria;"

PRESO ATTO:

- della necessità dell'Ente di assegnare nuove risorse a tempo indeterminato al servizio amministrativo/contabile e tecnico/ambientale;
- che la programmazione dei fabbisogni per il triennio 2023-2025 prevede anche l'utilizzo di forme di lavoro flessibile e a tempo determinato attraverso:
- a) l'utilizzo di n. 1 unità di personale di categoria D, a tempo pieno e determinato, con qualifica di Funzionario Economico Finanziario, ex art. 110 TUEL;
- b) l'utilizzo di n. 1 unità di personale di categoria C, a tempo pieno e determinato, con qualifica di Istruttore Tecnico Ambientale, fino al 07/06/2023;
- c) l'utilizzo di n. 2 unità di personale di categoria D, dipendenti della Regione Liguria, in regime di completamento orario ex art. 29-bis, comma 5, L.R. 12/95, che prevede l'applicazione agli Enti Parco e agli enti gestori delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con qualifica di Funzionario Tecnico;
- d) l'utilizzo di n. 1 unità di personale di categoria C e di n. 1 unità di personale di categoria D, dipendenti della Regione Liguria, in regime di completamento orario ex art. 29-bis, comma 5, L.R. 12/95, che prevede l'applicazione agli Enti Parco e agli enti gestori delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con qualifica, rispettivamente, di Funzionario Amministrativo e di Istruttore Amministrativo;

PRESO ATTO di quanto evidenziato nel dettaglio del PIAO in ordine alle spese di personale, con specifica dei profili, della tipologia di contratto e delle fonti di finanziamento;

DATO ATTO che:

- l'Ente Parco intende stipulare contratti a tempo determinato riconducibili alle esenzioni da limiti quantitativi di cui ai punti a) ed f) dell'art. 60 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021;

Ente Parco dell'Antola

- nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di comuni possono ricorrere a contratti di lavoro flessibile, complessivamente intesi, nel limite della spesa a tal fine sostenuta nell'anno 2009. I contratti a tempo determinato finanziati da fondi comunitari non concorrono all'erosione del limite previsto dal D.L. n. 78/2010.

Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025	Limite spesa (anno 2009)
€ 63.689,85	€ 25.889,37	€ 25.889,37	€ 84.005,00

ACCERTATO che nella proposta di budget economico 2023/2025 sono stati computati i costi relativi alle assunzioni previste che trovano pertanto idonea copertura finanziaria;

CONSIDERATO che:

- l'Ente Parco dell'Antola ha conseguito risparmi di spesa per un totale di Euro **152.740,22** per gli anni 2018-2022, come meglio indicato nella tabella riportata nel PIAO;
- per l'attuazione della proposta del piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 l'Ente dovrà sostenere una spesa come determinata nei prospetti della proposta di PIAO e di seguito riepilogata:

Riepilogo spesa fabbisogno personale

Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025	
€ 141.328,23	€ 102.609,61	€ 102.609,61	

di cui per assunzioni a tempo indeterminato

Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025	
€ 53.552,92	€ 66.994,22	€ 66.994,22	



Ente Parco dell'Antola

Dall'analisi del fabbisogno di personale determinato dall'Ente, dagli spazi assunzionali determinati dalla movimentazione di personale nel periodo 2018-2022, dal tetto di spesa assoluto e dai limiti quantitativi afferenti i contratti di natura flessibile, si può attestare che le previsioni di spesa del personale per gli anni 2023 - 2024- 2025 rispettano i limiti imposti dalla normativa vigente.

Nuove assunzioni a tempo indeterminato (costo su base annua)

N.D.	Profilo professionale	Cat	Modalità di assunzione	Decorrenza	Costo annuo		
					Tabellare	Oneri riflessi	TOTALE
1	Funzionario Amministrativo - 50%	D1	CONCORSO/ SCORRIMENTO GRADUATORIE	01/01/2023	€ 12.944,68	€ 4.863,01	€ 17.807,69
2	Istruttore Tecnico Ambientale - 50%	C1	CONCORSO/ SCORRIMENTO GRADUATORIE	01/01/2023	€11.917,72	€ 4.477,79	€16.395,51
3	Istruttore Tecnico Ambientale	C1	STABILIZZAZIONE	08/06/2023	€ 23.835,45	€ 8.955,57	€ 32.791,02
	TOTA	LE COS	TO NUOVE ASSUNZIO	ONI 2023-2025			€ 66.994,22

ESAMINATA

la proposta di Piano dei Fabbisogni del personale contenuta nel PIAO anni 2023-2025;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Finanziari e Amministrazione del Personale, in merito alla regolarità contabilee alla copertura finanziaria;

ACCERTATO

che il piano del fabbisogno di personale 2023-2025 è in linea con le limitazioni imposte dal quadro normativo vigente e rispetta i vincoli finanziari e anche i vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato, nonché le disposizioni regionali in materia di personale;



Ente Parco dell'Antola

ESPRIME

per quanto di propria competenza parere favorevole alla proposta di piano triennale dei fabbisogni 2023 - 2025 contenuta nel PIAO dell'Ente Parco dell'Antola.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE UNI (Claudio Magro)